



Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 DEL 27-02-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI E PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE PRIME FORME DI GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, SISMICA, CATASTO E PROMOZIONE TURISTICA - QUALE PREREQUISITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN LOMBARDIA.

L'anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
FONDRA MARISA	X	
DENTI FRANCESCA	X	
DENTI PIERCARLO	X	
MUTTONI GIMMI	X	
POMI ALESSANDRO		X
POMI ROSANNA	X	

Componente	Presente	Assente
MUTTONI GUIDO	X	
VITALI ALBERTO	X	
GILARDONI ELISA	X	
CIRESA ROBERTO		X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARISA FONDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI E PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE PRIME FORME DI GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, SISMICA, CATASTO E PROMOZIONE TURISTICA - QUALE PREREQUISITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN LOMBARDIA.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un Accordo di Partenariato tra Repubblica Italiana e Unione Europea per la definizione di azioni finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità operative delle azioni attuabili, che costituiscono la "Strategia Aree interne", mirata a sostenere aree ritenute *"particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità"*;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n.5799 del 18 novembre 2016, ha individuato, in attuazione della "Strategia Nazionale Aree Interne" - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;

RICORDATO che, al fine di pervenire alla stipula di tale Accordo di Programma:

- il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con Delibera 28 gennaio 2015 n. 9, ha previsto che esso venga preceduto dalla sottoscrizione di un atto negoziale fra la Regione ed il soggetto capofila del partenariato di progetto;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.7586 del 18 dicembre 2017 sono stati dettagliati il quadro finanziario delle risorse a disposizione sui Programmi Operativi Regionali per il Progetto Area Interna "Alto Lago di Como e Valli del Lario", le procedure di selezione e le spese ammissibili per le azioni attuative del progetto;
- con D.D.U.O. del 28 dicembre 2017, n.17021 sono state stabilite le procedure e le modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia;
- con D.D.U.O. dell'8 febbraio 2018, n. 1664 si è conclusa positivamente l'istruttoria preliminare del gruppo di lavoro interno regionale sulla strategia d'area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario;
- il Sindaco del Comune di Taceno, in qualità di rappresentante legale del soggetto capofila, ha provveduto ad inviare proposta definitiva della Strategia d'Area e le schede operazione attuative della Strategia stessa tramite la piattaforma regionale digitale SIAGE, conformemente alle prescrizioni di cui al D.D.U.O. n. 1664 del 08 febbraio 2018;

DATO ATTO CHE:

- la Strategia Nazionale Aree Interne, in coerenza con l'Accordo di Partenariato trasmesso alla CE il 22 aprile 2014, per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", prevede che i Comuni stessi costituiscano *"l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo"*;
- i Comuni di ogni area progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di

funzioni e servizi che siano “*funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati*”;

- lo sviluppo della gestione in forma associata di funzioni e di servizi è assunta dunque quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo e segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi, nonché un livello più appropriato di esercizio degli stessi;

RICHIAMATA

- la convenzione siglata il 19 maggio 2016 tra i Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Introzso, Vestreno, Tremenico, Vendrogno, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
- la deliberazione n.5 in data odierna di approvazione delle “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO D'AREA INTERNA “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN LOMBARDIA” n° 5 del 27.02.2018 mediante la quale è stato statuito:
 - di sancire il rapporto di piena collaborazione tra gli Enti del partenariato di progetto per la programmazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo per l'area interna in conformità a quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e richiamata in premessa;
 - di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Taceno quale rappresentante e capofila dei comuni dell'area interna dell'“Alto Lago di Como e Valli del Lario” per l'attuazione del progetto d'area interna, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), che sarà stipulata dal Sindaco del comune di Taceno in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila del partenariato di progetto, rappresentante del partenariato e delegato alla firma degli atti negoziali, previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne, con Regione Lombardia e Amministrazioni centrali della Repubblica Italiana, con facoltà di apportare ogni modifica non sostanziale si renda necessaria per il conseguimento delle finalità dell'accordo stesso;
 - di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell'“Alto Lago di Como e Valli del Lario” (Allegato B) comprensivo di:
 - Piano finanziario e piano indicatori risultati;
 - Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);
 - Di individuare il Comune di Taceno quale capofila del partenariato di progetto, assegnando al Sindaco di detto Comune il ruolo di rappresentanza del partenariato e delega alla firma dei successivi atti negoziali, previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne, con la Regione Lombardia e Amministrazioni centrali della Repubblica Italiana;

VISTI e allegati gli atti preliminari predisposti dagli uffici relativamente alle seguenti gestioni associate:

- funzione “**attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi**” (ALL 1);
- funzione in materia **sismica** in accordo con gli ordini professionali coinvolti (ALL2);
- funzioni **catastali** di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM 14 giugno 2007 (opzione di livello) (ALL 3);
- funzioni di **programmazione turistica** territoriale (ALL 4);

ACQUISITO

- il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità tecnico amministrativa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto

DELIBERA

Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per gli effetti:

1) Di prendere atto del lavoro svolto dagli uffici in collaborazioni con i rappresentanti delle Comunità Montane aderenti alla Strategia Nazionale Aree Interne e gli ordini professionali territoriali, per quanto di competenza, di cui si allegano i seguenti atti preliminari:

- schema di convenzione per la gestione associata della funzione “attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;
- schema di accordo finalizzato all’individuazione di professionisti competenti in materia sismica disponibili a supportare i Comuni nell’adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art. 2 c.1 e art 13 c. 1 della L.R. 33/2015);
- schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM 14 giugno 2007 (opzione di 1 0 livello);
- schema di convenzione per la gestione associata delle attività di programmazione turistica territoriale

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che i Comuni citati in premessa si impegnano entro la data del 15.05.2018 a dare attuazione agli atti preliminari di cui sopra e sottoscrivere le relative convenzioni;

3) DI TRASMETTERE a Regione Lombardia e al Comitato Aree Interne copia della presente Delibera.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza imposta dalla tempistica fissata per le procedure de quo, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARISA FONDRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI E PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE PRIME FORME DI GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, SISMICA, CATASTO E PROMOZIONE TURISTICA - QUALE PREREQUISITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN LOMBARDIA.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 26-02-2018

Il Responsabile del AREAFINCONTRIB
FONDRA MARISA

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI E PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE PRIME FORME DI GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, SISMICA, CATASTO E PROMOZIONE TURISTICA - QUALE PREREQUISITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN LOMBARDIA.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 28-02-2018 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 28-02-2018

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT. SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

SCHEMA PRELIMINARE

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone, Vercana, Valvarrone (ex Vestreno, Introzzo e Tremenico), Vendrognò e LE COMUNITA' MONTANE DELLA VASASSINA VAL VARRONE VAL D'ESINO RIVIERA E VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO, LE PROVINCE DI LECCO E COMO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI"

....., il giornodel mese di..... in nella sede, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;

Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Introzzo, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello Del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Tremenico, Trezzone, Vercana, Vestreno, Vendrognò

PREMESSO

1. Che i Comuni di **Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Introzzo, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Tremenico, Trezzone, Vercana, Vestreno, Vendrognò** sono stati individuati dalla Regione Lombardia come facenti parte dell'Area Interna **"ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO"** e quindi rientranti nella strategia che prevede, per il loro rilancio, un complesso di azioni di fondamentale rilievo nell'ambito della politica regionale 2014-2020;
2. Che pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo è costituito dalla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, ritenuta indice di efficienza nonché di esistenza di capacità di progettazione ed attuazione dell'azione collettiva di sviluppo locale;
3. Che il comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31/05/2010 n. 78, sostituito integralmente dall'art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella Legge 07/08/2012 n. 135, ha rideterminato le funzioni

fondamentali dei Comuni tra le quali alla lettera E) individua la Pianificazione di Protezione civile e il coordinamento dei primi soccorsi;

4. che l'art. 19 comma 1 lettera c) della citata Legge 135/2012 prevede inoltre che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti ad esercitare, in forma associata mediante unione o convenzione, la funzione fondamentale "Pianificazione di Protezione civile e il coordinamento dei primi soccorsi" (Art. 14 del D.L. 78/2010 comma 27 lett. E);
5. che i Comuni che rientrano 'Area Interna " ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" alla data del 31/12/2016 avevano la popolazione sottoindicata, per cui per alcuni di essi è in ogni caso obbligatoria la gestione associata della funzione fondamentale in parola:
 - Comune di abitanti n. superficie
 - Comune di abitanti n. superficie

per un totale di abitanti n. superficie

6. Che è intendimento di tutti i Comuni, con la sottoscrizione del presente documento, attuare la gestione associata della funzione di **Protezione Civile**;
7. La legge 24/02/1992 n° 225 così come modificata dalla l.n. 100/2012 e smi ha previsto l'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dei danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Vengono inoltre attribuite le competenze ai singoli livelli di governo secondo i rispettivi ordinamenti: amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane;
8. Il D. Lgs 31/03/1998 n° 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n° 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali, e si affida ai Comuni (art. 108) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione di cui al T.U. Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
9. La Direttiva P.C.M. 3 dicembre 2008 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" che espressamente prevede: "A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. Tenuto conto che il nostro territorio è caratterizzato da un numero elevato di piccole realtà municipali, è necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia

garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinché possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze”;

10. che la l.r. Lombardia n. 16/2004 definisce nel dettaglio i Compiti dei Comuni e delle Province nonché, in generale, l'organizzazione del Sistema di Protezione Civile in regione Lombardia basato sulla collaborazione tra i diversi livelli istituzionali;

11. che la Prefettura di Lecco con proprio provvedimento del sulla base della Pianificazione di Emergenza redatta dalla Provincia di Lecco ha individuato per l'area di interesse i seguenti COM (Centri Operativi Misti) cui i comuni afferiscono nell'ambito delle attività di contrasto a fenomeni emergenziali nonché per attività ordinaria di Previsione e Prevenzione;

12. che la Prefettura di Como con proprio provvedimento del circolare (n. 504/Gab. del 7/3/1998) con cui veniva trasmesso il documento "Pianificazione di emergenza speditiva provinciale" sulla base della Pianificazione di Emergenza redatta dalla Provincia di Como ha individuato per l'area di interesse i seguenti COM (Centri Operativi Misti) cui i comuni afferiscono nell'ambito delle attività di contrasto a fenomeni emergenziali nonché per attività ordinaria di Previsione e Prevenzione;

13. che le competenze prioritarie in capo agli Enti Locali riguardano la pianificazione di protezione civile (svolta ai diversi livelli territoriali), come attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e sulla identificazione degli scenari di rischio possibili, con le seguenti finalità:

- definizione di strategie operative e di un modello di intervento, che garantisca l'effettività delle funzioni da svolgere, con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali definiti su base provinciale tenendo quale riferimento la Sede COM e i comuni afferenti;
- favorire la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, richiamando l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;
- raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento dal livello Provinciale (Prefettura – Provincia) a quello Regionale e definizione delle azioni da attuare;
- definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative operanti all'interno dell'area di interesse tenendo quale riferimento la Sede COM e i comuni afferenti;
- definizione dei meccanismi e delle procedure, per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione delle esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento tenendo quale riferimento la Sede COM e i comuni afferenti.

Saranno svolte al fine di ottimizzare gli interventi di previsione e prevenzione, nonché di supporto in caso di emergenze, le necessarie attività finalizzate al raggiungimento di quanto sopra riportato, tenendo quale Enti di riferimento comuni/enti/sedi COM sotto dettagliate:

Provincia di Lecco (rif. Tavola n.....):

- COM sede Bellano (Bellano, Vendrogo, Perledo, Parlasco, Varenna Esino Lario);
- COM sede Colico (Colico, Dorio, Vestreno, Sueglio, Introzzo, Tremeno, Dervio);
- COM sede Introbio ubicato presso sede C.M. Valsassina ecc. (Introbio, Primaluna, Taceno, Cortenova, Pasturo, Barzio, Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio);

- COM sede Premana (Pagnona, Casargo, Premana, Margno, Crandola Valsassina).

Provincia di Como:

- COM ----- (Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Crema, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzona, Valsolda, e Vercana);

I gruppi comunali o intercomunali presenti hanno un numero di volontari già formati, capaci e con lunga esperienza nel settore della protezione civile. La presente convenzione vuole anche valorizzare l'aspetto di volontariato che costituisce la struttura portante ed operativa della gestione associata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaco pro-tempore o legali rappresentanti degli Enti sopra citati, si stipulano i seguenti patti e condizioni di seguito riportati:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la Gestione Associata della funzioni amministrative e servizi relativi alla "PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI" di cui all'art. 14 D.L. 78/2010 comma 27 lettera e) così come modificato ed integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 e dei relativi servizi tra i Comuni di Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Introbio, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello Del Lario, Sorico, Stazzona, Suello, Taceno, Tremenico, Trezzona, Vercana, Vestreno, Vendrogno
2. A detta convenzione potranno aderire anche altri Comuni, ricompresi nel COM come definito dalla Pianificazione Provinciale sentita la Provincia competente, per i quali venga riconosciuta dalla conferenza dei sindaci dai consigli comunali degli enti sottoscrittori della presente una comunanza di intenti ed una corrispondente potenzialità di incremento dell'efficiamento dei servizi. In particolare si prevede l'adesione alla presente convenzione dei comuni che attualmente sono già inseriti nei COM indicati in premessa ma che non ricadono nell'Area Interna "Altolago di Como e Valli del Lario";
3. Alle Comunità Montana della Valli del Lario e del Ceresio è assegnato il ruolo di Ente Capofila; Ai Comuni sede di COM, come individuate dalla Pianificazione Provinciale (Colico – Introbio presso sede C.M. – Premana ecc.) viene assegnato il ruolo di Ente capofila, rispetto i comuni di riferimento, della presente convenzione .

Articolo 2 – Finalità

1. La finalità della gestione associata del Servizio di protezione civile è quella della tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti.
2. A tal fine è istituito il **Centro Operativo Intercomunale "Altolago lecchese"**, comprendente i COM di Bellano (comuni di , Colico, Introbio e Premana che dovrà operare in stretto raccordo

con la Provincia di Lecco e la sala Operativa Unificata Provinciale istituita presso la Prefettura di Lecco, per espletare le attività fisiche/funzionali di protezione civile.

3. E' istituito altresì il **Centro Operativo Intercomunale "Altolago comasco"**, corrispondente al COM Lario Ceresio (Gruppo intercomunale di protezione civile "Lario Ceresio", già iscritto all'Albo Regionale dei gruppi di volontari di Protezione Civile), che dovrà operare in stretto raccordo con la Provincia di Como e la sala Operativa Unificata Provinciale istituita presso la Prefettura di Como, per espletare le attività fisiche/funzionali di protezione civile.
4. I Centri operativi Intercomunale "Altolago lecchese" ed "Altolago comasco" si coordinano fra loro e le rispettive Prefetture.
5. E' istituito **Centro di Coordinamento Unico**, costituito dai coordinatori e dai responsabili di servizio dei centri operativi intercomunali "Altolario Lecchese" ed "Altolario Comasco", dal rappresentante delle associazioni di volontariato di protezione civile ed eventualmente da altre figure individuate dalla conferenza dei Sindaci, che svolge funzioni di coordinamento, organizzazione generale della Gestione Associata. Svolge un ruolo operativo, attraverso i Centri Operativi Comunali dei due distretti, in caso di emergenze che coinvolgano più comuni afferenti ai due distretti o ogni qualvolta si renda indispensabile....
6. I gruppi di protezioni civile già costituiti faranno riferimento al proprio COM ed al proprio Centro Operativo Intercomunale quando la situazione di emergenza lo richiede. Il Centro Operativo intercomunale coordina i vari gruppi presenti nel proprio territorio di competenza in relazione ai COM presenti;

Articolo 3 – Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell'ente delegato.

1. Il Centro Operativo Intercomunale ha la funzione di coordinare e gestire le attività di Protezione Civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni, inondazioni), geologico (frane), sismico (terremoti ...), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.
2. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - redigere ed aggiornare (sulla base di ogni singola Amministrazione Comunale) il piano intercomunale di protezione civile contenente indicazioni in ordine alle attività di integrazione, ampliamento e verifica, l'attuazione di interventi ed adempimenti e la pianificazione di emergenza;
 - effettuare la promozione e realizzazione in forma coordinata e unificata di iniziative volte a stimolare nei Comuni e nelle Associazioni di volontariato presenti sul territorio la cultura della protezione civile;
 - effettuare la promozione di attività formativa professionale per i tecnici pubblici e del volontariato ed attività formativa;
 - instaurare le relazioni esterne con Comuni, Regione, Prefettura, Associazioni di volontariato, altri Enti o soggetti competenti;
 - realizzare attività di impulso e di informazione in merito agli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Comunali;
 - offrire supporto operativo alle attività di emergenza in tutto il territorio dei Comuni associati.

Per le attività di cui al Punto 2 il Centro Operativo Intercomunale potrà richiedere la collaborazione, da valutare caso per caso, e il supporto al personale tecnico della Provincia,

prevedendo la possibilità di accordi e collaborazioni circa l'impiego del personale stesso, i cui oneri saranno a totale carico dei Comuni interessati.

Ogni comune nomina un ROC (Referente Operativo Comunale);

3. Il Centro operativo Intercomunale di protezione Civile svolge anche funzioni di Centro Operativo Misto – Centro di Competenza - secondo la Pianificazione Provinciale.

4. Resta comunque salva la competenza e la conseguente responsabilità dei Sindaci dei Comuni firmatari in ordine alla funzione di coordinamento dei soccorsi in emergenza quale autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge n.225/1992

Articolo 4 – Organizzazione

1. Il Centro Operativo Intercomunale Altolario Lecchese ha sede presso la comunità Montanaed è coordinato per le attività di cui all'art. 3 dal Presidente della Comunità Montana, il quale nomina un Responsabile del Servizio di Protezione Civile che adempie a tutte le attività gestionali ed operative

2. Il Sindaco del Comune diè affiancato da

3. Il Centro Operativo Intercomunale Altolario Comasco ha sede presso la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio – ed è coordinato per le attività di cui all'art. 3 dal Presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, il quale nomina un Responsabile del Servizio di Protezione Civile che adempie a tutte le attività gestionali ed operative

4. Il Sindaco del Comune diè affiancato da

5. I Coordinatori dei Centri operativi Intercomunal Altolario Comasco e Altolario Lecchese si coordinano, organizzano e strutturano in modo da garantire la gestione della funzione di Protezione Civile per tutto il territorio afferente.

1. Il Centro Operativo Intercomunale ha sede presso il/i Comune/i di – capofila – ed è coordinato per le attività di cui all'art. 3 dal Sindaco dello stesso Comune.

2. Il Sindaco del Comune diè affiancato da

(sull'organizzazione demanderei ad un successivo protocollo operativo che tenga conto delle due aree e delle specifiche modalità gestionali)

Articolo 5 – Coordinamento delle associazioni di volontariato

I gruppi comunali ed intercomunali di Volontari di Protezione Civile e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio e riconosciute dai Comune o enti di appartenenza costituiscono il "Coordinamento delle associazioni di Volontariato". Il "Coordinamento delle associazioni di Volontariato" nomina un rappresentante che viene invitato alla conferenza dei sindaci dove ha anche diritto di voto.

Articolo 6 - Strumento di consultazione – Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai sindaci dei comuni aderenti e dai presidenti delle Comunità Montane e delle Province. I sindaci, i presidenti delle Comunità Montane e delle Province possono delegare, nei casi di assenza o impedimento, un Assessore/Consigliere/Tecnico. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci, quali uditori gli Assessori, i Consiglieri, i Segretari comunali, nonché i Responsabili dei Servizi tecnici.

2. La Conferenza svolge:
 - funzioni di indirizzo politico;
 - si pronuncia su tutte le questioni e problematiche di competenza che dovessero insorgere nella gestione della delega;
 - nomina tutti gli organi previsti per la gestione della funzione associata di protezione;
 - esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
 - esamina l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
3. La Conferenza è presieduta da uno dei coordinatori dei Centri Operativi Intercomunale (Nominato dall'assemblea dei sindaci stessi, nella prima seduta dal più anziano dei due) dal Sindaco del Comune capofila (comune sede COM / Comunità Montana) e in sua assenza da un suo delegato. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente, anche su impulso dei responsabili tecnici del C.O.I., presso la sede del Comune capofila ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.

La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. Nei casi d'urgenza può essere convocata anche telefonicamente, senza alcuna formalità.
5. Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti, oltre che alla Provincia competente.
6. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni, la Provincia, la Regione, enti e aziende pubbliche di interesse locale, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti. La struttura tecnica di coordinamento svolgerà le idonee azioni di supporto alla Conferenza dei Sindaci e potrà partecipare, se invitata alle riunioni della Conferenza stessa.

Art. 7 – Personale tecnico e dotazione di mezzi

1. La dotazione organica e strutturale e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Conferenza dei Sindaci che parimenti individuerà le dotazioni complessive di mezzi e attrezzature.
2. I Comuni, si impegnano, quando possibile, con il presente atto, a consentire consentono l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.
3. Al piano intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.
4. Per l'espletamento delle funzioni il centro Operativo Intercomunale può altresì avvalersi, in relazione all'evento o per attività di pianificazione, di dipendenti richiesti secondo la normativa vigente, in organico alla Comunità o alla Provincia assumendosene integralmente gli oneri, nonché di volontari facenti parte dei gruppi comunali e/o associazioni di volontariato.

Art.8 – Responsabile tecnico del Centro Operativo Intercomunale

La responsabilità gestionale del centro operativo intercomunale è demandata al responsabile/dirigente della Comunità Montana di riferimento o dell'ente capofila per rispettivo

Centro Operativo Intercomunale del Comune capofila competente per materia o in alternativa previo accordo tra gli Enti interessati al dirigente/responsabile per materia degli Enti firmatari, nel caso i comuni aderenti dovranno provvedere alla totale copertura delle spese, il quale sarà affiancato, con funzioni di supporto tecnico/amministrativo, con personale da individuare con successivo atto. I rapporti finanziari e la copertura delle spese saranno stabiliti dall'assemblea dei sindaci.

Articolo 9 – Rapporti finanziari

- 1 Tutte le spese relative agli oneri retributivi del personale addetto al servizio intercomunale di protezione civile, così come i costi per utenze, attrezzature e beni di consumo sono a carico delle Comunità Montane capofila dei rispettivi centri operativi intercomunali. Una parte delle spese (definita dalla conferenza dei sindaci) sarà poi imputata ai comuni. rimangono a completo ed esclusivo carico dei singoli Comuni che sottoscrivono il presente accordo.
- 2 La parte delle spese in capo ai Comuni sarà contabilizzata e rendicontata dall'Ente Capofila annualmente ai Comuni stessi sulla base dei seguenti criteri:
 - 70% in proporzione al numero degli abitanti di ciascun Comune, di cui in premessa;
 - 30% in proporzione alla superficie dei singoli Comuni indicata in premessa.
3. Ogni Comune dovrà versare la quota annuale preventivata al Comune/Ente capofila entro il 30 aprile di ogni anno, salvo conguaglio. In caso di ritardo nel versamento sono applicati all'Ente inadempiente gli interessi legali per i primi tre mesi di ritardo, dopo di che il Comune moroso decade dalla partecipazione alla presente convenzione senza necessità di alcuna comunicazione.
4. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento di particolari compiti ovvero a situazioni non ordinarie, che per ragioni tecniche o di opportunità il Comune Capofila dovesse direttamente sostenere nell'interesse degli associati, dovranno trovare l'assenso preventivo della Conferenza dei Sindaci che determinerà anche le modalità di ripartizione della spesa.
5. I contributi ricevuti dai comuni per la funzione associata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 10– Attività che restano in capo ai comuni

Nell'ambito della presente gestione associata rimangono di competenza dei Comuni:

- Approvazione ed adozione del piano di emergenza intercomunale di protezione civile;
- Coordinamento da parte dei Sindaci delle attività di soccorso, emergenza e direzione degli interventi attuati dal servizio intercomunale, secondo le procedure indicate dalle norme vigenti e dal piano intercomunale di emergenza di protezione civile;
- Assistenza e collaborazione con il Centro Operativo intercomunale, per lo svolgimento delle sue competenze;
- Finanziamento della spesa di propria competenza.

Articolo 11 – Durata della convenzione e modifiche

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di 3 anni.
2. La convenzione potrà essere rinnovata con esplicita manifestazione di volontà da parte dei Consigli Comunali.
3. Nel caso di modificazione delle vigenti leggi, gli adempimenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo. In alternativa saranno predisposti atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della Convenzione.

Art. 12 - Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. I firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza, indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso e con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale e notificato al Comune capofila che provvede a darne comunicazione ai Comuni associati con obbligo di presa d'atto dai parte dei singoli organi consiliari.
3. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'Ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso fino all'estinzione delle stesse.
4. Allo scioglimento della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni ad essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione consiliare, tra tutti gli enti convenzionati. L'accordo dovrà disciplinare anche a definizione dei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi in essere.

Art. 13 – Adesione di altri enti e modifica della convenzione

1. E' consentita l'adesione alla convenzione di altri comuni, previa approvazione della presente Convenzione nei modi di legge del competente organo deliberativo. Il nuovo comune aderente sarà inserito per le relative competenze in uno dei Centri Operativi Intercomunali;
2. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento previa adozione di atto deliberativo della conferenza dei sindaci, approvato a maggioranza, e adozione di atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti i comuni associati.

Art. 14-Controversie relative alla convenzione

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui agli articoli precedenti alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.
2. Resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nel caso di instaurazione di contenzioso tra le parti.

Art. 15- Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate

1. Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di
2. Gli Enti firmatari Comunali della presente convenzione condivideranno in parti uguali eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un'eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna.

Art. 16- Disposizioni di rinvio

1. La conferenza dei Sindaci potrà emanare un disciplinare tecnico volto a regolamentare aspetti operativi e di dettaglio nell'applicazione della presente convenzione, che dovrà trovare l'approvazione degli organi esecutivi dei singoli Comuni.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 17- Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 8 pagine, che viene firmato dalle parti.

Per il Comune di

19 FEBBRAIO UV

SCHEMA PRELIMINARE

OGGETTO: Accordo finalizzato all'individuazione di professionisti competenti in materia sismica disponibili a supportare i Comuni nell'adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art. 2 c.1 e art 13 c. 1 della L.R. 33/2015)

Premesso che:

- in data 10 aprile 2016 sono entrate in vigore la D.g.r. 11/07/2014, n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art.3, c. 108, lett. d)”, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzione e relativa vigilanza in zone sismiche”, la D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 8 artt.3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015”;
- il Comune di è classificato in zona sismica e pertanto, nei casi previsti, deve provvedere agli adempimenti disciplinati dalle norme citate per l'istruttoria, l'autorizzazione, la certificazione, il controllo delle costruzioni in zona sismica, compresa la valutazione degli aspetti geologici e geotecnici attinenti alla costruzione;
- il Comune di non è in grado di assolvere in modo completo ed autonomo le funzioni di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica previste dalla L. 33/2015 perché non dispone di tecnici con le specifiche competenze geologiche e geotecniche richieste dalla legge;
- l'Ordine dei della Lombardia, in ossequio al principio di sussidiarietà, ha istituito e mantiene aggiornato un elenco di professionisti qualificati e disponibili a ricevere incarichi professionali per assistere gli Enti locali nelle funzioni di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, di seguito indicato come “elenco generale”;

Tutto ciò premesso,

L'anno 2018, mese di il giorno

TRA

Il Comune di (C.F.:), rappresentato dal Dott. nato a il, domiciliato per la carica in Via a, munito degli occorrenti poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

E

l'Ordine dei Lombardia (C.F. xxxxx) rappresentato dal Presidente, nato a, domiciliato per la carica in, munito degli occorrenti poteri di rappresentanza ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R 169/2005;

si stipula il presente accordo.

1. Al fine di individuare professionisti competenti in materia sismica disponibili a supportare il Comune nell'adempimento delle funzioni ad esso trasferite in materia sismica (art. 3 comma 1 e art 13 comma 1 della L.R. 33/2015), il Comune di chiede all'Ordinedella Lombardia (di seguito indicato come Ordine) di predisporre un elenco di nominativi all'interno del quale il Comune selezionerà i professionisti da incaricare in numero congruo rispetto alle attività da svolgere.

2. Il Comune si impegna a:

- scegliere i professionisti da incaricare tra quelli inseriti nell'elenco generale dell'Ordine;
- incaricare i professionisti scelti attraverso il modello di disciplinare allegato al presente accordo;
- impiegare i professionisti segnalati in una logica di rotazione di incarichi e comunque per periodi non superiori ad un anno solare;
- applicare nel contratto con il professionista gli onorari preconcordati con l'Ordine ed indicati nel modello di disciplinare senza sconti né maggiorazioni;
- comunicare tempestivamente all'Ordine l'eventuale risoluzione del contratto con il professionista;
- trasmettere all'Ordine le informazioni utili per sviluppare un monitoraggio delle attività svolte dai professionisti che verranno incaricati;
- comunicare preventivamente all'Ordine l'eventuale volontà di recedere dalla convenzione;

3. L'Ordine si impegna a:

- istituire, conservare presso l'Ordine e mantenere aggiornato un elenco generale di professionisti disponibili a ricevere incarichi dagli Enti Locali per le funzioni di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica aventi i seguenti requisiti generali, dichiarati a mezzo di certificazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000 e verificati dall'Ordine sulla base dell'esame dei curricula professionali e con controlli a campione sulle singole dichiarazioni:
 - esperienza in geologia/ingegneria... sismica acquisita mediante studi universitari, corsi di aggiornamento professionale, ricerca scientifica, pubblicazioni, partecipazioni a commissioni tecniche istituzionali, esperienza professionale nell'ambito della progettazione in zona sismica, microzonazione sismica e analisi di risposta sismica locale;
 - iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni;
 - insussistenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
 - disponibilità del certificato di regolare svolgimento dell'aggiornamento professionale continuo nell'ultimo periodo formativo utile precedente la selezione;
 - possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale;
 - possesso di casella di posta elettronica certificata;
 - insussistenza di cause di esclusione previste dall'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o di altre cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - regolarità nei pagamenti delle quote di iscrizione all'Ordine e dei contributi previdenziali
- fornire al Comune tutte le volte che lo richiede, un elenco specifico di professionisti di numero pari a quello richiesto dal Comune, selezionati con criteri di

rotazione, trasparenza ed equità tra quelli disponibili nell'elenco generale, aventi gli ulteriori requisiti specifici di seguito riportati:

- disponibilità a ricevere l'incarico dal Comune di;
 - mantenimento dei requisiti generali alla data della richiesta del Comune di;
 - insussistenza di motivi di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di;
 - dichiarazione di impegno a non accettare altri incarichi professionali nel territorio comunale di nel periodo in cui è attivo il contratto di consulenza per la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica;
- comunicare tempestivamente al Comune di l'avvenuta conoscenza della perdita di uno o più dei requisiti generali e specifici da parte dei soggetti incaricati;
 - organizzare incontri di formazione e confronto finalizzati ad uniformare le attività di istruttoria e controllo dei tecnici incaricati, ai quali i soggetti selezionati saranno invitati a partecipare;
 - vigilare sul rispetto delle norme deontologiche dei soggetti incaricati;
 - monitorare l'attività dei professionisti incaricati sulla base dei dati forniti dai Comuni;
 - fornire al Comune di un parere in caso di controversie nate tra Amministrazione e Proponente intorno all'operato del geologo/ingegnere istruttore, da utilizzare esclusivamente in fase stragiudiziale e non producibile in giudizio

Costituisce parte integrante del presente accordo il modello di disciplinare di incarico allegato al presente atto.

Comune ed Ordine provvederanno a verificare, entro la fine di ogni anno solare, l'andamento dell'accordo e degli incarichi conferiti, al fine di apportare eventuali modifiche all'accordo stesso.

In assenza di richieste di modifica e/o recesso comunicate da parte di uno dei contraenti entro la fine di ogni anno solare, l'accordo è da ritenersi automaticamente rinnovato per l'anno successivo alle medesime condizioni di quello in corso.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del professionista incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE
IL DIRIGENTE INCARICATO

....

PER L'ORDINE
IL PRESIDENTE

.....

SCHEMA PRELIMINARE

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BELLANO, CASARGO, CORTENOVA, COLICO, CRANDOLA VALSASSINA, CREMIA, DERVIO, DORIO, DOMASO, DONGO, DOSSO DEL LIRO, ESINO LARIO, GARZENO, GERA LARIO, GRAVEDONA ED UNITI, LIVO, MARGNO, MONTEMEZZO, MUSSO, PAGNONA, PARLASCO, PREMANA, PEGLIO, PIANELLO DEL LARIO, SORICO, STAZZONA, SUEGLIO, TACENO, TREZZONE, VERCANA, VALVARRONE (EX VESTRENO, INTROZZO E TREMENICO), VENDROGNO E LE COMUNITA' MONTANE DELLA VASASSINA VAL VARRONE VAL D'ESINO RIVIERA E VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO, LE PROVINCE DI LECCO E COMO LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA, DELLE FUNZIONI CATASTALI DL CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. A), DEL DPCM 14 GIUGNO 2007 (OPZIONE DL 1° LIVELLO).

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

TRA

la COMUNITÀ MONTANA, zona n. 13, rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof. Carlo Signorelli, autorizzato con deliberazione assembleare n. _____ del _____, esecutiva,

E

- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del..... ;

Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Introzzo, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello Del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Tremenico, Trezzone, Vercana, Vestreno, Vendrognò

PREMESSO CHE

1. l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;
2. a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le

funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66, D.Lgs. 112/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. al riguardo l'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/06/2007, ha ribadito la possibilità per i Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite attraverso la Comunità Montana di appartenenza, stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità, cosiddette a,b,c, e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;
4. i comuni dell'ambito territoriale hanno espresso all'unanimità la disponibilità a delegare la gestione delle funzioni catastali di 1^o livello alla Comunità Montana
5. l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montanadelle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni dell'ambito territoriale senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;
6. ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
7. la Comunità Montana ha in essere un protocollo d'intesa con l'Agenzia del territorio per la gestione dello sportello catastale decentrato;
8. ai fini della gestione delle funzioni esposte è necessario stipulare apposita convenzione;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 3.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 1 comma 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

RITENUTO:

- CHE le Comunità Montane, ai sensi dell'art.28 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani . per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";
- CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- CHE l'art. 1 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che " i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- CHE la Comunità Montana nel corso degli anni ha assunto la gestione di servizi di competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi sociali ed alla persona e servizio forestale;
- CHE con la L.R. n. 19/2008 la Regione Lombardia ha provveduto a disciplinare il riordino delle Comunità Montane della Lombardia, le Unioni di comuni lombarde e il sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

Tutto ciò premesso, tra gli enti come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Oggetto

- 1 . La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni dell'ambito territoriale, attraverso la Comunità Montana Valsassina, delle funzioni catastali di primo livello e la costituzione dello sportello catastale decentrato così come previsto dal D.P.C.M. 14/06/2007 ed dell'articolo 30, del D.Lgs 267/2000.
2. I Comuni della Comunità Montana, con la sottoscrizione del presente atto, delegano la Comunità Montana, che accetta, l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate di cui al successivo art. 3, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Lecco inclusa la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione menzionata all'art. 2 del D.P.C.M. 14/06/2007.

Art. 2: Finalità

- 1 . La gestione attraverso la Comunità Montana delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni dell'ambito territoriale di garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle rispettive comunità locali.
2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali attraverso la Comunità Montana devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Art. 3: Funzioni

- 1 . La gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni menzionate all'art. 3, comma 2, lett. A) — opzione di 1^o livello, parziale, D.P.C.M. 14/06/2007, come di seguito elencate:
 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
 2. servizio estratti mappa;
 3. riscossioni e versamento dei tributi speciali catastali.

Art. 4: Conferenza dei Sindaci

In sede di Conferenza dei Sindaci verrà illustrato periodicamente l'andamento della gestione associata delle funzioni catastali.

Art. 5: Dotazione organica

- 1 .La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Comunità Montana Nella stessa dotazione organica potranno rientrare i dipendenti eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, D.P.C.M. 14/06/2007.
2. Gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati e conferiti dalla Comunità Montana
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi - l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo all'attivazione della forma del comando.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.
5. Responsabile del servizio è il Responsabile del servizio tecnico della Comunità Montana

Art. 6: Beni, dotazione tecnica ed informatica

- 1 . I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 7: Criteri di ripartizione della spesa

- 1 . Per il funzionamento dell'ufficio di gestione associata sul decentramento delle funzioni catastali relativo al 1^o livello la Comunità Montana Valsassina sostiene le spese annue di gestione del servizio catastale, da ripartire in parti uguali fra i Comuni aderenti, ammontano nell'importo lordo complessivo di € _____. Ogni Comune aderente al Servizio Catastale associato di 1^o Livello si impegna pertanto a contribuire alla spese annue di propria competenza per un importo pari ad €. _____.
2. Gli oneri e le spese per il funzionamento del Servizio Catastale potranno essere suscettibili di modificazione nei tempo in sede di rinnovo dei servizi associati.

Art. 8: Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

- 1 . La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute inerenti l'esercizio delle funzioni catastali, che sarà inviato ai Comuni convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.
3. I contributi ottenuti a tale titolo, ivi inclusi quelli riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1 1 D.P.C.M. 14/06/2007, saranno destinati alla Comunità Montana per la gestione del servizio.

Art. 9: Durata

- 1 . Gli effetti della presente convenzione decorreranno a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. Il termine finale della presente convenzione è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione - avente durata triennale (dal _____ al _____) - tra la Comunità Montana e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2, D.P.C.M. 14/06/2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.
3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Art. 10: Recesso

- 1 . E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.
2. L'atto sopra specificato dovrà essere adottato e formalmente comunicato alla Comunità Montana ed agli altri Enti convenzionati entro il 31 ottobre, e produrrà i propri effetti a decorrere dall'anno successivo.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
4. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 11: Scioglimento della convenzione

- 1 . La presente convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con deliberazione consiliare e dell'assemblea comunitaria, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1^o gennaio dell'anno successivo.

I dettagli della presente convenzione verranno definiti nelle successive fasi a seguito delle adesioni da parte dei Comuni nonché a seguito della valutazione della Convenzione proposta dal Ministero delle Finanze per lo svolgimento dei servizi catastali di primo livello.

Letto, confermato e sottoscritto

SCHEMA PRELIMINARE DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA TERRITORIALE

TRA I COMUNI DI Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone, Vercana, Valvarrone (ex Vestreno, Introzzo e Tremenico), Vendrognò e le Comunità Montane della Valsassina Val Varrone Val D'esino Riviera e Valli del Lario e del Ceresio

....., il giornodel mese di..... in nella sede, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del.....
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del.....
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del.....
- Il Comune in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il Comune di il quale interviene in forza della delibera consiliare n° del.....
-

Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello Del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone, Vercana, Valvarrone, Vendrognò

PREMESSO CHE

1. Con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni combinate finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione), da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
2. L'Accordo citato al capoverso che precede ha stabilito i contenuti strategici e le principali modalità attuative delle azioni ivi delineate, che costituiscono la "Strategia Aree interne", mirata a sostenere aree ritenute dal medesimo Accordo "particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità";
3. il territorio rappresentato dai Comuni di Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone, Vercana, Valvarrone e Vendrognò è stata selezionato da Regione Lombardia con DGR 5799 del 18 novembre 2016 per procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi di sviluppo dell'area in oggetto, come esplicitato dalla Strategia d'Area "Alto lago di Como e Valli del Lario"
4. pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo è costituito dalla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, ritenuta indice di efficienza nonché di esistenza di capacità di progettazione ed attuazione dell'azione collettiva di sviluppo locale;

5. l'analisi dello stato di fatto delle gestioni associate in essere tra i Comuni sopra elencati ha evidenziato la consapevolezza e l'esigenza di ripensare il modello organizzativo esistente, al fine di dare avvio ad un processo di riorganizzazione e di razionalizzazione di alcuni servizi;
6. queste stesse riflessioni, prendendo avvio dall'analisi delle gestioni associate, hanno portato ad evidenziare come anche la promozione turistica del territorio, elemento di prioritario interesse per l'economia locale, possa essere rafforzata attraverso un processo di riorganizzazione e integrazione degli attuali modelli di promozione istituzionale dell'area;
7. fra i Comuni dell'Area è stata raggiunta una intesa (in sede di approvazione del documento recante la Strategia dell'Area interna) per lo svolgimento in forma associata dell'attività di programmazione turistica territoriale;
8. I Comuni di Bellano, Casargo, Cortenova, Colico, Crandola Valsassina, Crema, Dervio, Dorio, Domaso, Dongo, Dosso Del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Premana, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone, Vercana, Valvarrone e Vendrogno, in accordo con la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio intendono rafforzare l'esercizio dell'attività di Programmazione turistica territoriale, approvando il seguente schema di convenzione

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Consenso

- 1.1 Il presente atto disciplina l'adozione del modello organizzativo di seguito illustrato per il coordinamento e la gestione integrata delle attività di programmazione turistica.

Art. 2 Oggetto

2.1 Le attività e i servizi gestiti in forma associata sono quelle afferenti alla programmazione turistica territoriale, in sinergia con la normativa nazionale e regionale in materia di turismo.

Con riguardo alle funzioni attribuite agli altri enti territoriali (comuni e province), le Comunità Montane, il modello di programmazione integrata e coordinamento dell'attività turistica si esplica attraverso l'esercizio delle funzioni e dei compiti che riguardano generalmente i seguenti ambiti di competenza :

- a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica del territorio in sinergia con quella regionale;
- c) le attività di promozione turistica e, in particolare, dell'immagine unitaria del territorio;
- d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio;
- e) l'attuazione e il finanziamento di specifici progetti d'interesse;
- f) l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione dei dati del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica.

2.2 L'ambito funzionale del modello di coordinamento verrà meglio individuato con successivi atti organizzativi, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni e in coerenza con la programmazione regionale in materia.

2.3 Al servizio associato compete altresì la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni, accordi comunque denominati, in materia di esercizio associato di servizi e attività riferiti alla programmazione turistica territoriale, oltre all'adozione e sottoscrizione di qualsiasi atto in materia, in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3 – Ente capofila

3.1 Le Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio assumono il ruolo di ente Capofila per il supporto al coordinamento delle attività.

3.2 Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico disciplinare di funzionamento, con l'obiettivo valorizzare un modello di coordinamento in forma di rete tra i

soggetti esistenti, a partire da: gli Infopoint (che rappresenteranno i nodi principali della rete), le Proloco (punti diffusi sul territorio), gli uffici comunali. Il modello di coordinamento potrà prevedere l'attivazione di un Tavolo di lavoro dedicato, per il raccordo, il confronto, lo sviluppo di proposte comuni e la gestione di eventuali elementi di criticità.

3.3 Il disciplinare di funzionamento dovrà obbligatoriamente indicare:

- a) la sede e/o le sedi di svolgimento del servizio svolto in forma associata;
- b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione o del servizio;
- c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto;
- d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione;
- e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio svolto in forma associata tra ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione.

3.4 In una prima fase, il personale assegnato alla funzione effettuerà una verifica di quanto attualmente esistente in materia di programmazione turistica presso i singoli Comuni al fine di predisporre un documento ricognitivo intercomunale, per giungere successivamente e progressivamente al completo esercizio unitario dell'attività.

3.5 I Comuni e le Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio si impegnano, dopo la fase ricognitiva, ad avviare un primo modello organizzativo e funzionale per la gestione dell'attività di programmazione turistica territoriale.

Art. 4 - Responsabile-Referente

4.1 Presso l'Ente capofila è istituito l'Ufficio Associato del Programmazione turistica territoriale preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione del servizio. La consulta dei Sindaci provvederà ad individuare il responsabile dell'ufficio associato.

4.2 Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei rappresentanti legali degli enti. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana, Consorzi di Bonifica, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Programmazione turistica territoriale, secondo gli indirizzi dettati dalla Consulta dei rappresentanti legali degli enti.

4.3 Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti, o dai soggetti da loro individuati (proloco, infopoint). Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 5 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

5.1 La Consulta dei Sindaci dei Comuni associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

5.2 La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Ente Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati. Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Sindaco dell'Ente Capofila individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

5.3 In particolare, compete alla Consulta:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;

5.4 La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente dell'Ente Capofila o su richiesta di almeno uno dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5.5 Delle sedute della Consulta è redatto verbale. Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 6 - Risorse finanziarie

6.1 Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Consulta dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale;

6.2 Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua:

a) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;

b) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata;

b) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata.

6.3 Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti aderenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.

6.4 Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dell'Ente Capofila.

6.5 La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente Capofila.

Art. 7 - Dotazione organica (risorse umane)

7.1 Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato del Programmazione turistica territoriale e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

7.2. Ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 8 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

8.1 I beni strumentali all'esercizio del servizio associato di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

8.2 L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

8.3 Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassettarlo.

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione

9.1 Il presente atto di conferimento decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata a tempo indeterminato.

8.2 I Comuni e le Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio si obbligano a verificare periodicamente l'andamento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

8.3 Il recesso del singolo Comune dalla presente Convenzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Fino a tale data, l'ente recedente dovrà assolvere a tutti gli obblighi giuridico-economici derivanti dall'atto stesso.

8.4 Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.

8.5 Tutti i beni di proprietà del Comune recedente destinati all'esercizio dell'attività (anche se successivamente destinati ad altra funzione, servizio o attività) tornano a detto Comune, salvo diverso accordo.

Art. 10 Ausilio del Segretario comunale

10.1 I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Art. 11 - Controversie

11.1 La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 12 – Stipula e registrazione

12.1 La stipula del presente atto, in forma di scrittura privata, è effettuata nel rispetto di quanto disposto all'art. 15, comma 2bis, della legge 07.08.1990, n. 241, con firma digitale.

12.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.